

**REGOLAMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
DISCIPLINARI**

ex artt. 4-5 DPR 249/98

Allegato A Regolamento Istituto

Approvato con delibera n. 60 del Collegio dei Docenti n. 5 del 13/02/2023

Approvato con delibera n. 7 del Consiglio di Istituto n. 9 del 13/02/2023

Tipologia delle infrazioni	Sanzioni disciplinari	Organi competenti alla irrogazione.
<p>1. Ritardi:</p> <ul style="list-style-type: none">● mancata giustificazione entro i 3 giorni;● presentarsi alle lezioni in ritardo in modo sistematico.	<ul style="list-style-type: none">● Comunicazione ai genitori.● Alla terza mancanza della stessa natura annotazione sul registro di classe.● In caso di ritardo sistematico, annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori.● Convocazione dei genitori.	Insegnante Dirigente scolastico
<p>2. Inadempienza nei confronti dei doveri scolastici:</p> <ul style="list-style-type: none">● ritardo superiore a 2 giorni nella consegna/esecuzione dei compiti assegnati secondo modalità concordate;● rifiuto dell'esecuzione dei compiti;● frequente dimenticanza del materiale occorrente per l'attività didattica, trascuratezza verso le cose proprie ed altrui, negligenza. <p>Introduzione a scuola di oggetti non pertinenti e loro utilizzo</p>	<ul style="list-style-type: none">● Ammonizione verbale.● Comunicazione ai genitori.● Alla terza mancanza della stessa natura annotazione sul registro di classe.● Gli oggetti non pertinenti verranno ritirati dall'insegnante e riconsegnati entro l'orario di uscita e alla terza volta riconsegnati direttamente al genitore.● Convocazione dei genitori.	Insegnante Consiglio di classe Dirigente scolastico

<p>durante l'attività scolastica.</p>		
<p>3. Utilizzo non autorizzato dal docente e improprio di dispositivi informatici, della scuola o personali (a titolo non esaustivo smartphone, tablet, notebook)</p>	<ul style="list-style-type: none">● Nota sul registro e, se l'atto è reiterato, alla terza nota, convocazione dei genitori.● A seconda della gravità del caso e/o della reiterazione dell'atto, a discrezione del consiglio di classe, l'alunno può essere sospeso, con obbligo di frequenza, da un'attività specifica extracurricolare (esempio non esaustivo: un laboratorio, un progetto a cui l'alunno sta partecipando o dovrebbe partecipare) o da una o più uscite didattiche /visite o viaggi d'istruzione. Il provvedimento di sospensione è commutabile con attività a favore della comunità scolastica.	<p>Insegnante Consiglio di classe</p>

<p>4. Comportamento scorretto e/o insubordinato. Violazione delle consegne fornite dall'insegnante. Trivialità verbali e/o non verbali. Atteggiamenti di intolleranza e di offesa alla dignità personale nei confronti di compagni di scuola / docenti / collaboratori scolastici / Dirigente. Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● A seconda della gravità ammonizione verbale e/o annotazione sul registro di classe. ● A seconda della gravità del caso e/o della reiterazione dell'atto, a discrezione del consiglio di classe, l'alunno può essere sospeso, con obbligo di frequenza, da un'attività specifica curricolare o extracurricolare (esempio non esaustivo: un laboratorio, un progetto a cui l'alunno sta partecipando o dovrebbe partecipare) o da una o più uscite didattiche /visite o viaggi d'istruzione. Il provvedimento di sospensione è commutabile con attività a favore della comunità scolastica. ● Dopo la terza annotazione o in caso di infrazione grave, previo ascolto dell'alunno da parte del DS, del coordinatore e/o del docente o del collaboratore scolastico coinvolto, convocazione dei genitori da parte del coordinatore e docenti o anche eventualmente del consiglio di classe per valutare l'eventuale 	<p>Insegnante Consiglio di classe Dirigente scolastico</p>
---	--	--

	<p>provvedimento di sospensione con obbligo di frequenza o con allontanamento dalle attività da 1 a 3 giorni, commutabile con attività a favore della comunità scolastica.</p>	
--	--	--

<p>5. Comportamento lesivo della propria e dell'altrui incolumità. Diffusione non autorizzata di dati personali – anche a mezzo web.</p> <p>Imbrattamento volontario di pareti e/o locali scolastici.</p> <p>Danneggiamento, per negligenza o dolo, in maniera permanente o meno, di suppellettili, arredi, attrezzature, strutture, materiali di proprietà della scuola, dei compagni, del personale scolastico/non scolastico e di altri.</p> <p>Vandalismo.</p> <p>Portare a scuola o durante i viaggi d'istruzione sostanze nocive o oggetti pericolosi ed eventualmente farne uso (tra cui alcol, fumo, sostanze stupefacenti).</p> <p>Reiterazione dei comportamenti di cui al punto n. 3 e 4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori a seconda della gravità del caso e della reiterazione dell'atto. ● In caso l'alunno porti a scuola una sostanza/oggetto pericoloso, questo verrà immediatamente ritirato dall'insegnante, riposto in un luogo sicuro e riconsegnato alla famiglia; il fatto verrà annotato sul registro di classe. ● Riparazione del danno o esecuzione di attività a favore della scuola. È costituita la possibilità di far utilizzare parte del tempo scuola fino a un massimo di 15 minuti al giorno per non più di 5 giorni consecutivi per riparare i danni causati dall'alunno stesso o per attività a favore della comunità scolastica (riordino della biblioteca, dei laboratori o dei materiali scolastici, trascrizione di testi o documenti o altre attività similari, pulizia dei locali). È applicabile per infrazioni relative alla correttezza di comportamento o per danni volontari arrecati ai beni pubblici. <p>L'applicazione è possibile solo nel caso che l'esecuzione non comporti pericolo per lo studente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● A seconda della gravità del 	<p>Insegnante Consiglio di classe</p>
--	---	---

caso e/o della reiterazione dell'atto, a discrezione del consiglio di classe, l'alunno può essere sospeso, con obbligo di frequenza, da un'attività specifica extracurricolare (esempio non esaustivo: un laboratorio, un progetto a cui l'alunno sta partecipando o dovrebbe partecipare) o da una o più uscite didattiche /visite o viaggi d'istruzione. Il provvedimento di sospensione è commutabile con attività a favore della comunità scolastica.

- Previo ascolto dell'alunno da parte del Consiglio di Classe, sospensione con obbligo di frequenza o con allontanamento dalle attività fino a 15 giorni, a seconda della gravità, intenzionalità e frequenza dei comportamenti da sanzionare; il provvedimento è commutabile con attività a favore della comunità scolastica. Può essere proposto un percorso alternativo con finalità educative, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e organizzative (ad esempio non esaustivo pulizia di locali, riordino dei materiali di classe, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica).

--	--	--

<p>6. Sottrazione di beni o materiali scolastici di proprietà dei compagni, del personale scolastico o della scuola.</p> <p>Aggressione fisica ai compagni e agli adulti.</p> <p>Atti e molestie di carattere sessuale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanzioni già elencate al punto 5. ● In caso di furto, oltre alle sanzioni già elencate al punto 5, è prevista la restituzione e/o il risarcimento. 	<p>Consiglio di classe Dirigente</p>
<p>7. Atti di bullismo e cyberbullismo: sistematico esercizio di violenza fisica e/o morale e/o psicologica anche per via informatica nei confronti di compagni di scuola / docenti / collaboratori scolastici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Convocazione dei genitori. ● A seconda della gravità del caso e/o della reiterazione dell'atto, a discrezione del consiglio di classe, l'alunno può essere sospeso, con obbligo di frequenza, da un'attività specifica extracurricolare (esempio non esaustivo: un laboratorio, un progetto a cui l'alunno sta partecipando o dovrebbe partecipare) o da una o più uscite didattiche /visite o viaggi d'istruzione. Il provvedimento di sospensione è commutabile con attività a favore della comunità scolastica. ● Previo ascolto dell'alunno da parte del Consiglio di Classe /di Istituto, sospensione con obbligo di frequenza o con allontanamento dalle attività fino a 15 giorni o oltre, a seconda della gravità, 	<p>Consiglio di classe (per provvedimenti di allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni). Consiglio di Istituto (per provvedimenti superiori a 15 gg. di allontanamento dalla scuola).</p>

	<p>intenzionalità e frequenza dei comportamenti da sanzionare. In caso di allontanamento superiore ai 15 giorni, la scuola, in intesa con la famiglia e, se necessario, coi servizi sociali, promuove un percorso di recupero educativo. I provvedimenti sono commutabili con attività a favore della comunità scolastica. Può essere proposto un percorso alternativo con finalità educative, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e organizzative (ad esempio non esaustivo pulizia di locali, riordino dei materiali di classe, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica).</p>	
--	--	--

<p>8. Gravi violazioni compiute durante uscite didattiche, visite/viaggi d'istruzione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● In caso di episodi di violazione del regolamento di disciplina durante l'uscita, a discrezione del consiglio di classe, l'alunno/a può essere sospeso dalla partecipazione a successive uscite didattiche, visite/viaggi d'istruzione. Il provvedimento di sospensione è commutabile con attività a favore della comunità scolastica. ● Previo ascolto dell'alunno da parte del Consiglio di Classe /di Istituto, sospensione con obbligo di frequenza o con allontanamento dalle attività fino a 15 giorni o oltre, a seconda della gravità, intenzionalità e frequenza dei comportamenti da sanzionare. In caso di allontanamento superiore ai 15 giorni, la scuola, in intesa con la famiglia e, se necessario, coi servizi sociali, promuove un percorso di recupero educativo. I provvedimenti sono commutabili con attività a favore della comunità scolastica. Può essere proposto un percorso alternativo con finalità educative, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e organizzative (ad esempio non esaustivo pulizia di locali, riordino dei materiali di classe, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di 	<p>Consiglio di classe Dirigente Consiglio d'Istituto (per provvedimenti superiori a 15 gg. di allontanamento dalla scuola).</p>
--	--	--

	riflessione e di rielaborazione critica).	
--	---	--

Si ricorda che le violazioni che costituiscono reato sono oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

Articolo 1 – **Le fonti**

I provvedimenti disciplinari rivolti agli alunni sono regolati dal DPR 24 giugno 1998, nr. 249 e successive modificazioni.

Articolo 2- **Ambito di applicazione**

1. I provvedimenti disciplinari sono applicabili agli alunni di scuola secondaria di I grado e della scuola primaria.
2. Nell'istruire il provvedimento disciplinare, gli organi competenti tengono conto delle caratteristiche personali di ciascun alunno.
3. Nella scuola primaria, l'applicazione di eventuali sanzioni è applicabile con gli adattamenti e la flessibilità necessaria in rapporto all'età degli alunni.

Articolo 3 – **Finalità**

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. I provvedimenti disciplinari sono di norma temporanei, tempestivi, proporzionati all'infrazione;

ispirati al principio della riparazione del danno, essi sono finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità personale e comunitaria e alla promozione di un comportamento adeguato nell'alunno.

Articolo 4 - **Responsabilità**

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
2. Prima dell'applicazione della sanzione disciplinare, il docente o l'organo collegiale preposto dovranno chiedere all'alunno di esporre le sue ragioni verbalmente.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni disciplinari applicabili nell'Istituto sono da rapportarsi all'infrazione dei doveri degli alunni esplicitati nel presente Regolamento e dovranno essere commisurate alla gravità del fatto e alla reiterazione dell'infrazione.

Articolo 5- **Irrogazione delle sanzioni disciplinari**

1. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari è regolamentata dal presente Regolamento
2. Nei casi in cui è prevista la convocazione del Consiglio di classe o Consiglio di Istituto, l'alunno e i suoi genitori saranno ascoltati dal Consiglio di classe/Consiglio di Istituto.
3. A seguito dell'audizione a difesa, può seguire:
 - l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne dà comunicazione agli interessati;
 - la delibera al Consiglio di classe o al Consiglio di istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Articolo 6 - **Impugnazioni**

1. Ai sensi del D.P.R. 235/2007, recante modifiche al D.P.R. 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti), è istituito l'Organo di Garanzia preposto a ricevere i ricorsi dei genitori avverso l'irrogazione di sanzioni disciplinari ai propri figli da parte degli organi competenti.
2. L'Organo di Garanzia è formato da quattro membri designati dal Consiglio, due docenti e due genitori, e dal Dirigente Scolastico, che ne è membro di diritto. L'Organo di Garanzia dura in carica 3 anni e, in caso di decadenza di un membro, si procede alla sostituzione di quest'ultimo tramite nuova designazione.
3. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso da parte degli interessati ricorso scritto all'organo di garanzia entro 15 giorni dalla avvenuta irrogazione della sanzione e
4. L'organo di garanzia delibera a maggioranza.

5. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle che prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno all'Istituto.

6. L'organo di garanzia interno decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

7. Contro le decisioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al Dirigente Scolastico territoriale.

8. E' comunque ammesso per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola il ricorso preventivo all'organo di garanzia interno con le stesse modalità esposte nel paragrafo precedente.

9. Esaminato il caso, l'organo di garanzia interno può invitare il consiglio di classe a riconsiderare la decisione presa alla luce degli elementi presentati dai genitori.

Durata :

Il presente Regolamento di disciplina ha validità a partire dalla data della delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, e relativa pubblicazione sul sito dell'istituto.

